

Accogliamo con soddisfazione l'ordinanza N° **609/2012** del 21 novembre 2012, con cui il **Tar** si è espresso in merito al ricorso contro la **Dgr 45/2012 Regione Piemonte**, presentato dall'**Associazione promozione sociale**, dall'**Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale**, e dall'**Unione per la tutela degli insufficienti mentali**, organizzazioni che fanno parte del **Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)**, con cui il **Gruppo Senza Sede** da anni collabora attivamente.

La delibera della Regione Piemonte conteneva norme gravemente lesive delle esigenze e, dei diritti fondamentali degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, prevedendo la possibilità di inserire detti malati in liste di attesa, allo scopo di rinviare le necessarie prestazioni socio-terapeutiche domiciliari e residenziali. Attualmente dette liste di attesa, riguardano oltre **30 mila abitanti in Piemonte** colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i degenti dovessero versare il 50% della retta e che, **fatto gravissimo**, scaduti i 60 giorni di cui sopra, l'intero importo della retta fosse a carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno).

Il **Tar** del Piemonte, con la sopra citata ordinanza N° 609/2012 ha stabilito che per quanto riguarda **“l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano, è una iniziativa che incide su prestazioni inerenti ai Livelli Essenziali Assistenziali (DPCM del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio.**

Pertanto le liste di attesa sono illegali, e nei casi di ricovero disposto dall'Asl, i degenti devono versare la quota alberghiera nell'ambito delle proprie personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi. Il Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l'intera retta di ricovero, deve essere versata esclusivamente dalla persona diventata **autosufficiente**; mentre se permane la situazione di **non autosufficienza**, dette persone, hanno il diritto esigibile di continuare a ricevere le prestazioni residenziali socio-sanitarie, contribuendo con le proprie risorse economiche. Con questa ordinanza il **Tar** ha precisato che i trasferimenti in ambulanza delle persone ricoverate in Rsa, per prestazioni diagnostiche, e specialistiche, non erogabili direttamente nell'ambito della struttura di ricovero, sono a carico del Servizio sanitario quando effettuati in regime di urgenza o, quelli rientranti nei Lea. Inoltre il **Tar**, conferma il pieno e immediato diritto esigibile all'accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di gravità. Per questo risultato, va dato merito a quelle Associazioni che si sono generosamente battute e, tassate per portare avanti il ricorso al Tar.